



Regole e criteri per la definizione e attribuzione di livelli tariffari differenziati alle aziende termali accreditate con accordo contrattuale

Art. 1

Ordinamento in livelli differenziati delle tariffe relative alle prestazioni idrotermali erogate dalle aziende termali accreditate

Al fine di commisurare i corrispettivi dovuti dalle aziende U.S.L. all'oggettivo grado di qualificazione dei reparti delle aziende termali, le tariffe relative ai cicli di cura della fangoterapia, della fangobalneoterapia, della balneoterapia, delle irrigazioni vaginali con bagno, delle terapie inalatorie e della terapia idropinica sono ordinate in quattro differenti livelli: Super, A, B e C; quella relativa al ciclo di cura delle stufe o grotte in tre differenti livelli: Super, A e B. Le tariffe relative a tutti gli altri cicli di cura erogati sono stabilite in livello unico per tutte le aziende accreditate.

Art. 2

Rilevanza dei livelli tariffari; criteri e parametri per la loro attribuzione

I livelli tariffari A, B e C non attengono all'azienda termale unitariamente intesa ma hanno effetto limitatamente allo specifico ciclo di cura cui sono riferiti.

L'attribuzione alle singole aziende accreditate dell'uno o dell'altro dei livelli tariffari di cui al precedente comma è determinata, per ciascun ciclo di cura, dal conseguimento del relativo punteggio minimo previsto dalla tabella di cui all'allegato "F".

Il punteggio anzidetto è ottenuto sommando i punti assegnati a requisiti erogativi specificamente riferiti al ciclo di cura oggetto di valutazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 seguenti, nonché al successivo articolo 9, e quelli assegnati ai requisiti attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessive dell'azienda termale interessata ai sensi dell'articolo 10 seguente.

Il mancato conseguimento del punteggio minimo previsto per il livello B o, relativamente al ciclo di cure delle stufe o grotte, per il livello A, comporta l'attribuzione automatica dell'ultimo livello tariffario.

Il Livello tariffario Super attiene all'azienda termale unitariamente intesa e produce effetti per tutti i cicli di cura ordinati in più livelli; esso è attribuito alle condizioni e secondo i criteri di cui agli articoli 12 e seguenti.

Art. 3

Criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della fangoterapia

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di cura "fango e doccia c.d. di annessamento" sono assegnabili punti ai requisiti erogativi sotto elencati, secondo i criteri, i parametri e le misure rispettivamente indicate:

- a) disponibilità, nell'ambito dell'azienda termale, di idonei impianti per la maturazione del fango:
- 1) con capacità di produzione di fango maturo in quantità superiore di almeno il 20% al fabbisogno stagionale calcolato con la formula riportata nella tabella 1 dell'allegato A: *punti 20*
 - 2) con capacità di produzione superiore di almeno il 30% al fabbisogno stagionale calcolato con la formula riportata nella tabella 1 *punti 30;*
- b) disponibilità di strutture che consentano, dopo la reazione in ambiente singolo, l'agevole prosecuzione del soggiorno in ambiente comune in cui è garantita la razionale acclimatizzazione dei curandi.
Soddisfano il requisito di cui al presente articolo, gli alberghi termali. *punti 10.*
- c) rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente addetti allo specifico compito, tale che sia garantita l'attività di almeno un addetto in servizio ogni quattro curandi in trattamento. La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente *punti 20.*
- d) disponibilità presso il reparto di fangoterapia, di medici specialisti in ortopedia e traumatologia o discipline equipollenti o affini, in reumatologia, in recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi o discipline equipollenti o affini, o in idrologia medica incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di fangoterapia e simili:
- 1) relativamente a reparti in cui risultano effettuati, avuto riguardo alla media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto, fino a 50.000 trattamenti annui:
 - 1a) in caso di disponibilità di uno degli specialisti sopra elencati per un orario di servizio minimo di tre ore settimanali: *punti 20;*
 - 1b) se al servizio di cui al precedente numero 1a) si aggiunge l'attività di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 1a), per almeno due ore settimanali: in alternativa al precedente punteggio, *punti 30;*
 - 2) da 50.001 a 100.000 trattamenti di cura annui: nelle stesse ipotesi alternative di cui al precedente numero 1), punti 1a) o 1b) stessi punteggi, per orari di servizio, rispettivamente di sei e quattro ore settimanali;
 - 3) Oltre 100.000 trattamenti di cura l'anno: come al precedente numero 2 per orario di servizio rispettivamente di nove e sei ore settimanali;
- Agli effetti della presente lettera d), è assegnato il competente punteggio dello specifico servizio medico-specialistico prestato dallo specialista in idrologia medica solo se trattasi di persona diversa da quella di cui al successivo articolo 10, punto 1) lettere a) e b) e da quella di cui al successivo articolo 11), lettera a), ;
- e) possibilità di effettuare cure complementari e sinergiche di tipo riabilitativo:

1) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cura di fangoterapia, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e complementari di tipo riabilitativo:

se ubicate esternamente allo stabilimento *punti 15*

se ubicate internamente allo stabilimento *punti 25*

2) disponibilità di piscina termale organicamente e funzionalmente annessa al reparto di cura idoneamente attrezzata per la riabilitazione della funzione motoria e con personale medico e altro personale qualificato:

se ubicata esternamente allo stabilimento *punti 10*

se ubicata internamente allo stabilimento *punti 20*

3) disponibilità di percorsi di deambulazione in acqua termale:

se ubicati esternamente allo stabilimento *punti 5*

se ubicati internamente allo stabilimento *punti 15*

f) organizzazione idonea a consentire ai curandi la prenotazione delle sedute di cura: *punti 10*

g) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia termale, le cui risultanze siano edite a stampa su riviste scientifiche:

1. indicizzate ovvero recensite da motori di ricerca internazionali *punti 15*

2. con impact factor *punti 35*

I due punteggi non sono cumulabili.

h) attività sistematica di ricerca scientifica effettuata in gruppo da due o più aziende, le cui risultanze siano edite a stampa su riviste scientifiche:

1. indicizzate ovvero recensite da motori di ricerca internazionali *punti 10*

2. con impact factor *punti 25*

I due punteggi non sono cumulabili.

L'attribuzione del suddetto punteggio si intende per ciascuna delle aziende, a condizione che sia idoneamente documentata l'effettiva partecipazione di ciascuna delle aziende associate a tutte le fasi operative e che gli atti pubblicati evidenzino la specifica rilevanza dell'attività riferibile al consorzio o all'associazione medesimi, in modo inequivocabile e idoneo a consentire, alla stregua dei criteri di cui il comma precedente, la valutazione dell'effettivo ruolo svolto da ciascuna delle aziende associate.

Il requisito della sistematicità si intende concretato da cadenza almeno triennale di pubblicazione e trasmissione degli atti alla azienda U.S.L. e alla Regione territorialmente competenti.

Art. 4

Criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della fangobalneoterapia

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di cura "fango con bagno terapeutico" si applicano gli stessi criteri di cui al precedente articolo 3, ivi compreso il rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente incaricati dello specifico compito, da parametrarsi nel modo seguente: un addetto in servizio ogni quattro curandi in trattamento contemporaneo.

La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente. *punti 20;*

Ove i due cicli di cura fangoterapia e della fangobalneoterapia siano effettuati con le stesse strutture e con lo stesso organigramma, il loro livello tariffario non può essere diverso.

Art. 5

Criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici della balneoterapia e del ciclo di cura delle irrigazioni vaginali con bagno

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di balneoterapia si applicano gli stessi criteri di cui al precedente articolo 3, esclusa la valutazione del requisito di cui alla lettera a). La valutazione dei requisiti ivi indicati sub c) è da parametrarsi come segue: rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente addetti allo specifico compito è tale che sia in servizio almeno un addetto ogni sei curandi in trattamento contemporaneo.

punti 20

La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente.

Ai fini di cui al presente articolo, in aggiunta a quelli elencati nel precedente articolo 3 sub d), è valutabile anche la disponibilità di medici specialisti in dermatologia, o in ginecologia o in (cardiologia o in angiologia) o discipline equipollenti o affini. Agli stessi fini si applica la norma di cui al precedente articolo 4, 2° comma.

punti 20

In ogni caso il livello attribuito al ciclo di balneoterapia per malattie artroreumatiche è, per lo stesso stabilimento, uguale a quello attribuito per la fangobalneoterapia.

Il ciclo di cura delle irrigazioni vaginali con bagno è sempre e comunque ascritto allo stesso livello tariffario attribuito, nello stesso stabilimento, al ciclo di balneoterapia.

Art. 6

Criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura delle stufe o grotte

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di cura delle stufe o grotte si applicano gli stessi criteri di cui al precedente articolo 3, esclusa la valutazione dei requisiti ivi indicati sub a) e c), e con l'aggiunta del requisito seguente: grotte naturali: *punti 30.*

Art. 7

Criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo delle terapie inalatorie: inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo delle terapie inalatorie sono assegnabili punti ai requisiti sottoelencati, secondo i criteri, i parametri e le misure rispettivamente indicate:

a) cubatura degli ambienti di cura; disponibilità di spazi superiori rispettivamente:

- del 10% a quelli indicati nel requisito 1.6.2 dell' allegato A
- del 20% a quelli indicati nel requisito 1.6.2 dell' allegato A

punti 15;

punti 25

b) disponibilità, presso il reparto di cure inalatorie, di medici specialisti in otorinolaringoiatria o discipline equipollenti, in pneumologia o discipline equipollenti, in audiologia o in idrologia medica, stessi criteri, parametri e punteggi di cui al precedente articolo 3, lettera d);

c) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cure inalatorie, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e/o complementari di tipo riabilitativo della funzione respiratoria:

se ubicate esternamente allo stabilimento *punti 15*
se ubicate internamente allo stabilimento *punti 25*

d) disponibilità di reparti dedicati ai bambini organizzati in ambienti separati da quelli destinati alla clientela adulta: *punti 10;*

e) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia termale: stessi criteri e punteggi di cui al precedente articolo 3, punto g) e h).

Art. 8

Criteri di valutazione dei requisiti specifici del ciclo di terapia idropinica

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di terapia idropinica sono assegnabili punti ai requisiti erogativi sotto elencati, secondo i criteri, i parametri e le misure rispettivamente indicate:

a) rapporto tra l'estensione del parco in cui sono situate le fonti di cura intendendosi per tale uno spazio a verde, recintato, caratterizzato da alberature e fioriture curate, dotato di idonee attrezzature, razionalmente e diffusamente dislocate, che consentano ai curandi agevole deambulazione e rilassante sosta in ambiente ecologicamente valido - ed il numero delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, convenzionalmente calcolato con la formula contenuta nell'allegato n. 3, che è parte integrante del presente atto:

1) disponibilità di uno spazio per persona superiore a mq 6,25: *punti 20;*
2) disponibilità di uno spazio per persona superiore a mq 7,50: *punti 30;*

b) strutture e spazi coperti per l'effettuazione della cura in caso di pioggia:

1) disponibilità di spazio coperto per ognuna delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, il cui numero complessivo è assunto nel 50% di quello calcolato come alla precedente lettera a) di almeno 1,5 mq: *punti 15;*
2) di almeno 2,0 mq: *punti 30;*

c) rapporto tra il numero dei servizi igienici, con wc ed orinatoi, installati e funzionanti nell'ambito dello specifico reparto di cura e quello delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, calcolato come alla precedente lettera a):

1) da 1/44 a 1/40: *punti 15;*
2) maggiori di 1/40: *punti 30.*

Relativamente agli stabilimenti termali che utilizzano acque a prevalente effetto catartico, l'assegnazione dei punteggi indicati nei precedenti numeri 1) e 2) è ancorato, rispettivamente, ai rapporti compresi tra 1/23 e 1/21 e a rapporto migliore di 1/21;

d) disponibilità, presso il reparto di cure idropiniche, di medici specialisti in idrologia medica, in urologia o discipline equipollenti o affini, in gastroenterologia o discipline equipollenti o affini: stessi criteri, parametri e punteggi di cui al precedente art. 3, punto d);

e) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia: stessi criteri, parametri e punteggi di cui al precedente art. 3, punto g) e h).

Art. 9

Regola generale per la valutazione di taluni dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 in caso di cicli di cura erogati presso due o più distinti reparti

Ove lo stesso ciclo di cura sia erogato dall'azienda accreditata presso non solo uno, ma due o più distinti reparti di cura che usino acque di cui agli stessi titoli di concessione e di autorizzazione, gli stessi sono considerati come unico reparto.

Nell'ipotesi che precede, le strutture fisse di servizio, ad eccezione della fangaiia, sono valutate solo se presenti in tutti i distinti reparti di cura o ad ognuno di essi funzionalmente ed organicamente collegate; gli altri impianti, quali quello del ricambio dell'aria e simili, sono valutati solo se installati e funzionanti presso ognuno dei reparti.

Art. 10

Criteri di valutazione dei requisiti erogativi attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessiva dello stabilimento

Ai fini della determinazione del livello tariffario di ciascuno dei cicli di cura di cui al precedente articolo 1, sono assegnabili i punteggi rispettivamente sotto indicati a fianco di ognuno, e con i criteri ivi specificati, ai sotto elencati requisiti attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessive dell'azienda termale interessata:

1) personale medico:

a) - disponibilità di almeno un medico a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato occupato nelle attività sanitarie dell'Azienda, se diverso dal medico valutabile ai fini dell'attribuzione della classe SUPER: *punti 5;*

- se in possesso di specializzazione in idrologia medica o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza e con funzioni di direttore sanitario: *ulteriori punti 5;*

b) presenza di uno specialista in idrologia medica o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza, con adeguato orario di servizio, con funzione di direttore sanitario o sostituto del direttore sanitario dello stabilimento, se persona diversa dallo specialista in idrologia medica rilevato tra gli specialisti di reparto riferiti ad un singolo ciclo di cura ai sensi degli artt. 3,4,5,6,7 e 8 precedenti: *punti 2;*

2) servizio interno di elettrocardiografia con presenza di un medico specialista in cardiologia con adeguato orario di servizio: *punti 2;*

3) laboratorio di analisi interno: *punti 2;*

4) gabinetto radiologico interno: *punti 2;*

5) équipe interdisciplinare di esperti nelle tematiche termali e/o in discipline ad esse collegate, eventualmente organizzata ed operante anche mediante la gestione in consorzio o altre forme associative tra due o più aziende termali, formata anche attraverso convenzioni con l'Università, Istituti di ricerca, aziende U.S.L., Aziende ospedaliere, con effettiva attività di indirizzo generale documentata nel suo dispiegarsi e nella sua connotazione e rilevanza collegiale, da idonei atti aziendali: *punti 15;*

6) disponibilità di attrezzature per la effettuazione di cure sinergiche o complementari con personale qualificato: *punti 10;*

7) centro di ricerca e studio concretamente operanti nelle branche attinenti la terapia termale che, in relazione a casi che presentano in sede di visita medica specialistica e/o di accettazione, particolari esigenze, sia in grado, anche attraverso approfondimenti diagnostici, di formulare indirizzi terapeutici specialistici sinergici e/o complementari alla terapia termale, stilare programmi riabilitativi e/o di educazione sanitaria, tale centro potrà essere organizzato ed operare sia nell'ambito della singola azienda termale che mediante la gestione in consorzio o altre forme associative tra due o più aziende termali: *punti 25;*

8) particolari condizioni o strutture ambientali e ricreative, quali parchi, piscine non termali, percorsi "salute" e simili, a disposizione dei curandi: *punti 5;*

9) piscina termale a disposizione dei curandi; solo se non valutata, ai sensi del precedente articolo 3, lettera e), numero 2: *punti 5;*

10) servizio di dietologia: *punti 5;*

11) utilizzo di personale non medico in possesso di diplomi di qualificazione professionale specifica in materia termale riconosciuto dalle regioni: *punti 5;*

Art 11

Condizioni e criteri per l'attribuzione del livello Super

Il livello Super può essere attribuito solo alle aziende termali i cui cicli di cura ordinati, a norma del precedente articolo 1, in più livelli tariffari siano, ai sensi degli articoli precedenti, tutti ascrivibili a livello tariffario A, a condizione che l'azienda interessata risulti in possesso dei requisiti indicati alla seguente lettera a) e, inoltre, vi sia positivamente accertata la sussistenza di almeno due delle tre situazioni riferite alle attività, alle iniziative ed alle manifestazioni aziendali elencate nella successiva lettera b) e di almeno due delle tre condizioni afferenti i servizi e l'organizzazione logistica dello stabilimento di cui alla successiva lettera c):

a)

a1) disponibilità di almeno un medico, che sia persona non compresa tra quelle già rilevate e valutate ai fini dell'attribuzione del livello tariffario A, a rapporto di lavoro subordinato, occupato a tempo indeterminato nelle attività sanitarie dell'azienda, che sia in possesso di libera docenza, o del titolo di professore universitario associato, o del titolo di specializzazione in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza;

- a2) disponibilità di uno specialista in idrologia medica direttamente impegnato nelle attività medico scientifiche dell'azienda termale;

Nei primi due anni dall'entrata in vigore del presente accordo il requisito di cui al punto a2), si intende soddisfatto dalla disponibilità di uno specializzando in idrologia medica che sia iscritto almeno al penultimo anno di corso.

Ove il requisito di cui al punto a1) soddisfi il punto a2), quest'ultimo si dà per acquisito.

b)

- b1) attività ed iniziative di divulgazione di nozioni attinenti il mantenimento ed il ripristino dello stato di salute, attraverso strumenti illustrativi, iconografici o multimediali, quali vademecum, schemi operativi e comportamentali, indirizzi terapeutici e salutistici distribuiti al pubblico e simili, e/o manifestazioni dimostrative, su temi specifici o anche di ordine sanitario generale, tesa a rendere più corretta la fruizione della cura termale, stimolando la consapevole partecipazione del curando, e/o ad introdurre nello stesso condizioni psicologiche e comportamentali le più opportune per un miglioramento dello stato psicofisico generale;

b2) attività ed iniziative di indagine e/o di comunicazione che, nel rispetto del D.L.vo 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), coinvolgano i curandi nella individuazione, nell'approfondimento e nella soluzione di problematiche sanitarie attraverso idonei strumenti, quali questionari e simili, con l'ottica di migliorare i rapporti singoli e quelli collettivi tra utenti e strutture e operatori di cura e/o per fini di interesse sanitario generale;

- b3) promozione e organizzazione, con cadenza, almeno annuale, di convegni di carattere medico-scientifico, a livello nazionale, in materia di cure termali;

c)

c1)- periodo annuale di apertura di almeno otto mesi;

c2) apertura settimanale: sette giorni, festivi compresi negli otto mesi di cui al punto c1);

c3) orario giornaliero di apertura: nei periodi di massima punta, almeno un'ora oltre il consueto orario di ore sette, secondo un nastro orario articolato nel corso della mattinata e del pomeriggio in modo da consentire al paziente la più ampia delle scelte.

Art. 12

Questionario per la rilevazione dei requisiti

I requisiti di cui agli articoli precedenti sono rilevati, presso ciascuna azienda termale accreditata tramite apposito questionario, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'azienda stessa.

Art. 13

Attestazione del conseguimento dei punteggi minimi e/o della sussistenza dei requisiti per il livello Super e attribuzione del livello tariffario

Il conseguimento dei punteggi minimi complessivi cui è subordinata l'attribuzione dei diversi livelli tariffari e, nei casi di specie, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per il livello Super sono attestati dalla Regione territorialmente competente secondo proprie modalità.

L'attestazione di cui al comma precedente comporta l'attribuzione dello spettante livello tariffario; di detta attribuzione la Regione deve dare comunicazione all'azienda termale interessata e all'azienda U.S.L. territorialmente competente.

Art. 14**Attribuzione del livello tariffario**

Il livello tariffario alle aziende termali non accreditate in precedenza o un diverso livello tariffario rispetto a quello goduto da ciascuna azienda termale già accreditata relativamente ad uno o più cicli di cura, od il livello Super, è attribuito su istanza dell'azienda termale interessata da inoltrarsi alla Regione, che si pronuncia entro 120 giorni.

Fatta salva ogni diversa regolamentazione regionale, l'attribuzione del livello tariffario, realizzata ai sensi del comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio se la domanda è presentata, corredata di tutta la documentazione necessaria, entro il 31 gennaio dello stesso anno, anche se valutata oltre il limite dei 120 giorni di cui sopra; ha invece effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente se successivamente presentata

Le aziende termali già classificate di livello D o, per quanto riguarda le stufe o grotte, di livello C, che accedono ai livelli rispettivamente superiori per effetto della riduzione degli stessi livelli, indotta dal precedente art. 1, accedono al livello tariffario spettante dalla data di accertamento del possesso dei requisiti previsti.

Art. 15**Controlli e moratoria**

Le aziende termali che, in sede di controllo o di revisione dei livelli tariffari, dovessero risultare non in possesso di tutti i requisiti per il livello/i già goduto/i, potranno continuare a fruire dello stesso livello/i per tutta la stagione in corso nell'anno in cui è effettuato l'anzidetto controllo; a partire dalla stagione successiva alle aziende anzidette sono attribuiti i livelli spettanti salvo dimostrazione, entro il 31 maggio, dell'avvenuta regolarizzazione delle rispettive posizioni.

Lista di verifica dei requisiti valutabili ai fini dell'attribuzione di livelli tariffari

Artt. 1 - 2 omissis

Art. 3

Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della fangoterapia**(fango + doccia di annessamento)**

a) disponibilità, nell'ambito dell'azienda termale, di idonei impianti per la maturazione del fango con:

1) capacità di produzione della fangaia è superiore di almeno il 20% rispetto al fabbisogno stagionale calcolato con la formula di cui all'Allegato 1 sub f)

punti 20

2) capacità di produzione della fangaia è superiore di almeno il 30% rispetto al fabbisogno stagionale calcolato con la formula di cui all'Allegato 1 sub f)

punti 30

b) disponibilità di strutture che consentono, dopo la reazione in ambiente singolo, l'agevole prosecuzione del soggiorno in ambiente comune in cui è garantita la razionale acclimatizzazione dei curandi

Soddisfano il requisito di cui al presente articolo, gli alberghi termali. *punti 10*

N.B.

Indicare in ogni caso la temperatura in gradi centigradi dei:

1. camerini di applicazione dei fanghi C°.....

2. delle camere di reazione singola C°.....

3. degli ambienti di reazione collettiva C°.....

c) rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente addetti allo specifico compito, tale da garantire l'attività di almeno un addetto in servizio ogni **quattro** curandi in trattamento contemporaneo, calcolati sulla base del numero di pazienti trattati nell'anno precedente *punti 20*

d) disponibilità presso il reparto di fangoterapia, prestano servizio medici specialisti in:

ortopedia e traumatologia (n.....)

- reumatologia (n.....)
- recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi (n.....)
- idrologia medica (diverso dallo specialista di cui agli artt.10, punto 1), lettere a) e b) e da quella di cui all'art.11, lett.a) dell'allegato 1 sub c) n(.....)
- discipline equipollenti o affini (indicare in riferimento a quale specialista..... e il n.....)
.....
.....
.....
.....

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici

.....
.....
.....
.....

Tali medici sono incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di fangoterapia e simili:

Numero di trattamenti di cura (una cura = 1 fango + 1 doccia cd. di annettamento) annui (media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto) che vengono praticati: _____

1. fino a 50.000:

1 a) disponibilità oraria dello specialista minimo di tre ore settimanali:

punti 20

1 b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 1), per almeno due ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio),

punti 30

2. da 50.001 a 100.000

2 a) disponibilità oraria dello specialista minimo di sei ore settimanali:

punti 20

2 b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 2), per almeno quattro ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio),

punti 30

3. oltre 100.000

3 a) disponibilità oraria dello specialista minimo di nove ore settimanali:

punti 20

3 b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 3), per almeno sei ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio),

punti 30

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici del secondo specialista

.....
.....
.....
.....

e) possibilità di effettuare cure complementari e sinergiche di tipo riabilitativo con:

1) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cura di fangoterapia, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e complementari di tipo riabilitativo;

se ubicate esternamente allo stabilimento *punti 15*

se ubicate internamente allo stabilimento *punti 25*

2) disponibilità di piscina termale organicamente e funzionalmente annessa al reparto di cura idoneamente attrezzata per la riabilitazione della funzione motoria e con personale medico ed altro personale qualificato;

se ubicata esternamente allo stabilimento *punti 10*

se ubicata internamente allo stabilimento *punti 20*

3) disponibilità di percorsi di deambulazione in acqua termale:

se ubicata esternamente allo stabilimento *punti 5*

se ubicata internamente allo stabilimento *punti 15*

f) l'Azienda dispone di organizzazione idonea a consentire ai curandi la prenotazione delle sedute di cura

punti 10

g) l'Azienda svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, nelle discipline connesse alla specifica terapia termale. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente l'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali *punti 15*

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

.....

.....

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) **punti 35**

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista

.....

.....

.....

• I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

h) l'azienda svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, unicamente/anche (cancellare la dizione che non interessa) in gruppo con più aziende. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente all'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 10**

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

.....

.....

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) **punti 25**

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista

.....

.....

.....

• I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

L'Azienda allega idonea documentazione comprovante l'effettiva partecipazione a tutte le fasi operative della ricerca

TOTALE PUNTI

Art. 4

Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della fangobalneoterapia

a) disponibilità, nell'ambito dell'azienda termale, di idonei impianti per la maturazione del fango con:

1) capacità di produzione della fangaia è superiore di almeno il 20% rispetto al fabbisogno stagionale calcolato con la formula di cui all'Allegato 1 sub f)

punti 20

2) capacità di produzione della fangaia è superiore di almeno il 30% rispetto al fabbisogno stagionale calcolato con la formula di cui all'Allegato 1 sub f)

punti 30

b) disponibilità di strutture che consentono, dopo la reazione in ambiente singolo, l'agevole prosecuzione del soggiorno in ambiente comune in cui è garantita la razionale acclimatizzazione dei curandi

Soddisfano il requisito di cui al presente articolo, gli alberghi termali.

punti 10

N.B.

Indicare in ogni caso la temperatura in gradi centigradi dei:

- camerini di applicazione dei fanghi C°.....
- delle camere di reazione singola C°.....
- degli ambienti di reazione collettiva C°.....

c) rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente addetti allo specifico compito, tale da garantire l'attività di almeno un addetto in servizio ogni **quattro** curandi in trattamento contemporaneo, calcolati sulla base del numero di pazienti trattati,

nell'anno precedente

punti 20

d) disponibilità presso il reparto di fangobalneoterapia, prestano servizio medici specialisti in:

ortopedia e traumatologia (n.....)

reumatologia (n.....)

recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi (n.....)

idrologia medica (diverso dallo specialista di cui agli artt.10, punto 1), lettere a) e b) e da quella di cui all'art.11, lett.a) dell'allegato 1 sub c) n(.....)

discipline equipollenti o affini (indicare in riferimento a quale specialista..... e il n.....)

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici

.....

Tali medici sono incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di fangobalneoterapia e simili:

Numero di trattamenti di cura (una cura = 1 fango + 1 bagno terapeutico) annui (media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto) che vengono praticati:_____

1. fino a 50.000:

1 a)disponibilità oraria dello specialista minimo di tre ore settimanali:

punti 20

1 b)disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 1), per almeno due ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio),

punti 30

2. da 50.001 a 100.000

2 a)disponibilità oraria dello specialista minimo di sei ore settimanali:

punti 20

2 b)disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 2), per almeno quattro ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio),

punti 30

3. oltre 100.000

3 a)disponibilità oraria dello specialista minimo di nove ore settimanali:

punti 20

3 b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 3), per almeno sei ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio),

punti 30

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici del secondo specialista

.....

e) possibilità di effettuare cure complementari e sinergiche di tipo riabilitativo con:

1) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cura di fangobalneoterapia, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e complementari di tipo riabilitativo;

punti 15

2) disponibilità di piscina termale organicamente e funzionalmente annessa al reparto di cura idoneamente attrezzata per la riabilitazione della funzione motoria e con personale medico ed altro personale qualificato;

punti 10

3) disponibilità di percorsi di deambulazione in acqua termale:

punti 5

f) l'Azienda dispone di organizzazione idonea a consentire ai curandi la prenotazione delle sedute di cura

punti 10

g) l'Azienda svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, nelle discipline connesse alla specifica terapia termale. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente l'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 15**

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

.....

2. con impact factor(in alternativa al punteggio precedente) **punti 35**

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista

.....

▪ ***I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI***

h) l'azienda svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, unicamente/anche (cancellare la dizione che non interessa) in gruppo con più aziende. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente all'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 10**
Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:
.....
.....
.....
2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) **punti 25**
Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista
.....
.....
.....

▪ ***I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI***

L'Azienda allega idonea documentazione comprovante l'effettiva partecipazione a tutte le fasi operative della ricerca

TOTALE PUNTI

Art. 5

Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della balneoterapia e del ciclo di cura delle irrigazioni vaginali con bagno

a) disponibilità di strutture che consentono, dopo la reazione in ambiente singolo, l'agevole prosecuzione del soggiorno in ambiente comune in cui è garantita la razionale acclimatizzazione dei curandi

Soddisfano il requisito di cui al presente articolo, gli alberghi termali. **punti 10**

N.B.

Indicare in ogni caso la temperatura in gradi centigradi dei:

- delle camere di reazione singola C°.....
- degli ambienti di reazione collettiva C°.....

b) rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente addetti allo specifico compito, tale da garantire l'attività di almeno un addetto in servizio ogni sei curandi in trattamento contemporaneo, calcolati sulla base del numero di pazienti trattati nell'anno precedente

punti 20

c) disponibilità presso il reparto di balneoterapia e irrigazioni vaginali, prestano servizio medici specialisti in:

- ortopedia e traumatologia (n.....)
- reumatologia (n.....)
- recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi (n.....)
- idrologia medica (diverso dallo specialista di cui agli artt.10, punto 1), lettere a) e b) e da quella di cui all'art.11, lett.a) dell'allegato 1 sub c) n(.....)
- dermatologia (n.....)
- ginecologia (n.....)
- cardiologia o angiologia (n.....)
- discipline equipollenti o affini (indicare in riferimento a quale specialista..... e il n.....)
.....
.....

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici

.....
.....
.....
.....
.....

Tali medici sono incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di balneoterapia e del ciclo di cura delle irrigazioni vaginali e simili:

Numero di trattamenti di cura (una cura = 1 bagno terapeutico, ovvero 1 irrigazione + 1 bagno terapeutico) annui (media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto) che vengono praticati: _____

1. fino a 50.000:

1 a) disponibilità oraria dello specialista minimo di tre ore settimanali:

punti 20

1 b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 1), per almeno due ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio),

punti 30

2. da 50.001 a 100.000

2 a) disponibilità oraria dello specialista minimo di sei ore settimanali:

punti 20

2 b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 2), per almeno quattro ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio),

punti 30

3. oltre 100.000

3 a) disponibilità oraria dello specialista minimo di nove ore settimanali:

punti 20

3 b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 3), per almeno sei ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio),

punti 30

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici del secondo specialista

.....

.....

.....

.....

d) possibilità di effettuare cure complementari e sinergiche di tipo riabilitativo con:

1) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cura di fangoterapia, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e complementari di tipo riabilitativo:

se ubicate esternamente allo stabilimento	<i>punti 15</i>
se ubicate internamente allo stabilimento	<i>punti 25</i>

2) disponibilità di piscina termale organicamente e funzionalmente annessa al reparto di cura idoneamente attrezzata per la riabilitazione della funzione motoria e con personale medico e altro personale qualificato:

se ubicata esternamente allo stabilimento	<i>punti 10</i>
se ubicata internamente allo stabilimento	<i>punti 20</i>

3) disponibilità di percorsi di deambulazione in acqua termale:

se ubicati esternamente allo stabilimento	<i>punti 5</i>
se ubicati internamente allo stabilimento	<i>punti 15</i>

e) l'Azienda dispone di organizzazione idonea a consentire ai curandi la prenotazione delle sedute di cura

punti 10

f) l'Azienda svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, nelle discipline connesse alla specifica terapia termale. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente l'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali *punti 15*

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

.....

.....

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) *punti 35*

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista

.....

.....

.....

▪ ***IDUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI***

g) l'azienda svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, unicamente/anche (cancellare la dizione che non interessa) in gruppo con più aziende. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente all'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali *punti 10*

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) *punti 25*

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista

.....

.....

.....

▪ ***IDUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI***

L'Azienda allega idonea documentazione comprovante l'effettiva partecipazione a tutte le fasi operative della ricerca

TOTALE PUNTI

Art. 6

Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della stufe o grotte

a) disponibilità all'interno dell'Azienda termale di una grotta **naturale**

punti 30

b) disponibilità di strutture che consentono, dopo la reazione in ambiente singolo, l'agevole prosecuzione del soggiorno in ambiente comune in cui è garantita la razionale acclimatizzazione dei curandi *punti 10*

Soddisfano il requisito di cui al presente articolo, gli alberghi termali.

N.B.

Indicare in ogni caso la temperatura in gradi centigradi dei:

- delle camere di reazione singola C°.....
- degli ambienti di reazione collettiva C°.....

c) disponibilità presso il reparto di stufe e grotte, prestano servizio medici specialisti in:

- ortopedia e traumatologia (n.....)
- reumatologia (n.....)
- recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi (n.....)
- idrologia medica (diverso dallo specialista di cui agli artt.10, punto 1), lettere a) e b) e da quella di cui all'art.11, lett.a) dell'allegato 1 sub c) n(.....)
- discipline equipollenti o affini (indicare in riferimento a quale specialista..... e il n.....)
.....
.....

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tali medici sono incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle

attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di stufe e grotte e simili:

Numero di trattamenti di cura (una cura = 1 seduta in grotta) annui (media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto) che vengono praticati: _____

1. fino a 50.000:

1 a) disponibilità oraria dello specialista minimo di tre ore settimanali:

punti 20

1 b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 1), per almeno due ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio),

punti 30

2. da 50.001 a 100.000

2 a) disponibilità oraria dello specialista minimo di sei ore settimanali:

punti 20

2 b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 2), per almeno quattro ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio),

punti 30

3. oltre 100.000

3 a) disponibilità oraria dello specialista minimo di nove ore settimanali:

punti 20

3 b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 3), per almeno sei ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio),

punti 30

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici del secondo specialista

.....

.....

.....

.....

d) possibilità di effettuare cure complementari e sinergiche di tipo riabilitativo con:

1) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cura di fangoterapia, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e complementari di tipo riabilitativo:

se ubicate esternamente allo stabilimento	<i>punti 15</i>
se ubicate internamente allo stabilimento	<i>punti 25</i>

2) disponibilità di piscina termale organicamente e funzionalmente annessa al reparto di cura idoneamente attrezzata per la riabilitazione della funzione motoria e con personale medico e altro personale qualificato:

- se ubicata esternamente allo stabilimento *punti 10*
- se ubicata internamente allo stabilimento *punti 20*

3) disponibilità di percorsi di deambulazione in acqua termale:

- se ubicati esternamente allo stabilimento *punti 5*
- se ubicati internamente allo stabilimento *punti 15*

e) l’Azienda dispone di organizzazione idonea a consentire ai curandi la prenotazione delle sedute di cura

punti 10

f) l’Azienda svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, nelle discipline connesse alla specifica terapia termale. Le risultanze dell’attività di ricerca del triennio precedente l’entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali ***punti 15***

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

.....

.....

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) ***punti 35***

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista

.....

.....

.....

• I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

g) l’azienda svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, unicamente/anche (cancellare la dizione che non interessa) in gruppo con più aziende. Le risultanze dell’attività di ricerca del triennio precedente all’entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali ***punti 10***

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

.....

.....

.....

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) ***punti 25***

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista

.....

.....

.....

- ***I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI***

L'Azienda allega idonea documentazione comprovante l'effettiva partecipazione a tutte le fasi operative della ricerca

TOTALE PUNTI

Art. 7

**Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo delle terapie inalatorie
inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages**

a) disponibilità di spazi (esclusi i locali di attesa) superiori rispettivamente:

- | | | |
|---|-----------------|--------------------------|
| I. del 10% a quelli indicati nel requisito 1.6.2 dell' allegato A (mc.5,50)
per punto cura individuale ; | punti 15 | <input type="checkbox"/> |
| II del 20% a quelli indicati nel requisito 1.6.2 dell' allegato A (mc.5,50)
per punto cura individuale ; | punti 25 | <input type="checkbox"/> |
| III del 10% a quelli indicati nel requisito 1.6.2 dell' allegato A (mc. 4,50)
per punto cura collettivo ; | punti 15 | <input type="checkbox"/> |
| IV del 20% a quelli indicati nel requisito 1.6.2 dell' allegato A (mc. 4,50)
per punto cura collettivo ; | punti 25 | <input type="checkbox"/> |

b) Disponibilità presso il reparto di cure inalatorie di medici specialisti in

- otorinolaringoiatria, (n.....)
- pneumologia, (n.....)
- audiologia , (n.....)
- idrologia medica n..... diverso dallo specialista di cui agli artt.10, punto 1), lettere a) e b) e da quella di cui all'art.11, lett.a) dell'allegato C, (n.....)
- discipline equipollenti o affini, (indicare in riferimento a quale specialista..... e il n.....)

Tali medici sono incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di cure inalatorie e simili:

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici

.....

Numero di trattamenti di cura (una cura = seduta costituita dalla combinazione di due delle quattro somministrazioni aerosol, inalazioni, nebulizzazioni, humages) annui (media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto) che vengono praticati: _____

1. fino a 50.000:

1 a)Disponibilità oraria dello specialista minimo di tre ore settimanali:

punti 20

1 b)disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 1), per almeno due ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio),

punti 30

2. da 50.001 a 100.000

2 a)Disponibilità oraria dello specialista minimo di sei ore settimanali:

punti 20

2 b)disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 2), per almeno quattro ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio),

punti 30

3. oltre 100.000

3 a)Disponibilità oraria dello specialista minimo di nove ore settimanali:

punti 20

3 b)disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 3), per almeno sei ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio),

punti 30

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici del secondo specialista

.....

c) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cura delle terapie inalatorie idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e/o complementari di tipo riabilitativo della funzione respiratoria:

- | | |
|---|-----------------|
| se ubicate esternamente allo stabilimento | <i>punti 15</i> |
| se ubicate internamente allo stabilimento | <i>punti 25</i> |

d) disponibilità di reparti dedicati ai bambini organizzati in ambienti separati da quelli destinati alla clientela adulta:

punti 10

e) l’Azienda svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, nelle discipline connesse alla specifica terapia termale. Le risultanze dell’attività di ricerca del triennio precedente l’entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali *punti 15*
 Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) *punti 35*
 Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista

• I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

f) l’azienda svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, unicamente/anche (cancellare la dizione che non interessa) in gruppo con più aziende. Le risultanze dell’attività di ricerca del triennio precedente all’entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali *punti 10*
 Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) *punti 25*
 Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista

- **I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI**

L'Azienda allega idonea documentazione comprovante l'effettiva partecipazione a tutte le fasi operative della ricerca

TOTALE PUNTI

Art. 8

Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di terapia idropinica

Disponibilità di:

a) parco a disposizione dei curandi di superficie tale che ognuna delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta dispone di uno spazio superiore a:

- 1) mq. 6,25 **punti 20**
- 2) mq. 7,50 **punti 30**

b) strutture e spazi coperti per l'effettuazione della cura in caso di pioggia di capacità tale che ognuna delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta dispone di uno spazio di almeno:

- 1) 1,5 mq. (in base alla formula riportata nell'allegato "G"), **punti 15**
- 2) 2,0 mq. (in base alla formula riportata nell'allegato "G"), **punti 30**

c) servizi igienici, con wc ed orinatoi, installati e funzionanti nell'ambito dello specifico reparto di cura, in rapporto con quello delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta calcolato come alla precedente lettera a):

- 1) da 1/44 a 1/40 **punti 15;**
- 2) maggiori di 1/40: **punti 30.**

Relativamente agli stabilimenti termali che utilizzano acque a prevalente effetto catartico, l'assegnazione dei punteggi indicati al precedente punto c) è ancorato, rispettivamente, ai rapporti compresi tra 1/23 e 1/21 e a rapporto migliore di 1/21;

d) Disponibilità presso il reparto di cure idropiniche di medici specialisti in:

- idrologia medica, n..... diverso dallo specialista di cui agli artt.10, punto 1), lettere a) e b) e da quella di cui all'art.11, lett.a) dell'allegato C , (n.....)
- urologia, (n.....)
- gastroenterologia , (n.....)
- discipline equipollenti o affini (indicare in riferimento a quale specialista..... e il n.....)

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici

.....

.....

.....

.....

Tali medici sono incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di cure idropiniche e simili.

Numero di trattamenti di cura (una cura = una seduta giornaliera di assunzione di acqua) annui (media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto) che vengono praticati:_____

1. fino a 50.000:

1 a)Disponibilità oraria dello specialista minimo di tre ore settimanali:

punti 20

1 b)disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 1), per almeno due ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio),

punti 30

2. da 50.001 a 100.000

2 a)Disponibilità oraria dello specialista minimo di sei ore settimanali:

punti 20

2 b)disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 2), per almeno quattro ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio),

punti 30

3. oltre 100.000

3 a)Disponibilità oraria dello specialista minimo di nove ore settimanali:

punti 20

3 b)disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 3), per almeno sei ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio),

punti 30

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici del secondo specialista

.....

.....

.....

e) l’Azienda svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, nelle discipline connesse alla specifica terapia termale. Le risultanze dell’attività di ricerca del triennio precedente l’entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali ***punti 15***

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

.....

.....

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) ***punti 35***

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista

• I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

f) l’azienda svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, unicamente/anche (cancellare la dizione che non interessa) in gruppo con più aziende. Le risultanze dell’attività di ricerca del triennio precedente all’entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali ***punti 10***

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

.....

.....

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) ***punti 25***

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista

.....

.....

- ***I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI***

L'Azienda allega idonea documentazione comprovante l'effettiva partecipazione a tutte le fasi operative della ricerca

TOTALE PUNTI

Art. 10

Criteria di valutazione dei requisiti erogativi attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessiva dello stabilimento

L'Azienda termale dispone di:

1) Personale medico

a) di un medico a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato occupato nelle attività sanitarie dell'Azienda, diverso dal medico valutabile ai fini dell'attribuzione della classe SUPER, ***punti 5***

in possesso di specializzazione in idrologia medica o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza e con funzioni di direttore sanitario:

ulteriori punti 5

b) di uno specialista in idrologia medica o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza, con adeguato orario di servizio, con funzione di direttore sanitario o sostituto del direttore sanitario dello stabilimento, diverso dallo specialista in idrologia medica rilevato tra gli specialisti di reparto riferiti ad un singolo ciclo di cura ai sensi degli artt. 3,4,5,6,7 e 8 precedenti:

punti 2

Generalità, funzioni, titoli accademici e ore di servizio settimanali del medico:

.....

2) un servizio interno di elettrocardiografia con presenza di un medico specialista in cardiologia con adeguato orario di servizio:

punti 2

3) un laboratorio di analisi interno:

punti 2

4) un gabinetto radiologico interno:

punti 2

5) un' équipe interdisciplinare di esperti nelle tematiche termali e/o in discipline ad esse collegate, eventualmente organizzata ed operante anche mediante la gestione in consorzio o altre forme associative tra due o più aziende termali, formata anche attraverso convenzioni con l'Università, Istituti di ricerca, aziende U.S.L., Aziende ospedaliere, con effettiva attività di indirizzo generale documentata nel suo dispiegarsi e nella sua connotazione e rilevanza collegiale, da idonei atti aziendali:

punti 15

6) attrezzature per la effettuazione di cure sinergiche o complementari con personale qualificato:

punti 10

7) un centro di ricerca e studio concretamente operanti nelle branche attinenti la terapia termale che, in relazione a casi che presentano in sede di visita medica specialistica e/o di accettazione, particolari esigenze, è in grado, anche attraverso approfondimenti diagnostici, di formulare indirizzi terapeutici specialistici sinergici e/o complementari alla terapia termale, stilare programmi riabilitativi e/o di educazione sanitaria,tale centro può essere organizzato ed operare sia nell'ambito della singola azienda termale che mediante la gestione in consorzio o altre forme associative tra due o più aziende termali

Indicare quali:.....

punti 25

8) particolari condizioni o strutture ambientali e ricreative, quali parchi, piscine non termali, percorsi "salute" e simili, a disposizione dei curandi:

punti 5

9)piscina termale a disposizione dei curandi; solo se non valutata, ai sensi del precedente articolo 3, lettera e), numero 2, dell'allegato 3 sub c):

punti 5

10)un servizio di dietologia:

punti 5

11)personale non medico in possesso di diplomi di qualificazione professionale specifica in materia termale riconosciuto dalle regioni:

punti 5

Generalità e titolo professionale del personale non medico di cui al punto

n.11.....
.....
.....
.....
.....

TOTALE PUNTI

Art. 11

Condizioni e criteri per l'attribuzione del livello Super

Il livello SUPER può essere attribuito solo alle aziende termali i cui cicli di cura ordinati, a norma dell'articolo 1 dell'Allegato C, in più livelli tariffari siano, ai sensi degli articoli precedenti, tutti ascrivibili al livello tariffario A, a condizione che l'azienda interessata risulti in possesso dei requisiti indicati alla seguente lettera a) e, inoltre, vi sia positivamente accertata la sussistenza di almeno due delle tre situazioni riferite alle attività, alle iniziative ed alle manifestazioni aziendali elencate nella successiva lettera b) e di almeno due delle tre condizioni afferenti i servizi e l'organizzazione logistica dello stabilimento di cui alla successiva lettera c):

L'Azienda termale dispone di:

- a) 1. un medico, che è persona non compresa tra quelle già rilevate e valutate ai fini dell'attribuzione del livello tariffario A, a rapporto di lavoro subordinato, occupato a tempo indeterminato nelle attività sanitarie dell'azienda, in possesso di libera docenza, o del titolo di professore universitario associato ovvero della di specializzazione in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza (scegliere la dizione che interessa)

Generalità, funzioni, titoli accademici e ore di servizio settimanali del medico:

.....
.....
.....
.....

- 2. uno specialista in idrologia medica direttamente impegnato nelle attività medico scientifiche dell'azienda termale

Generalità, funzioni, titoli accademici e ore di servizio settimanali del medico:

.....
.....
.....

Nei primi due anni dall'entrata in vigore del presente accordo il requisito di cui al punto a2), si intende soddisfatto dalla disponibilità di uno specializzando in idrologia medica che sia iscritto almeno al penultimo anno di corso.

Generalità, funzioni, titoli accademici e ore di servizio settimanali del medico (allegare copia certificato d'iscrizione):.....

.....
.....
.....
.....

Ove il requisito di cui al punto a1) del primo comma soddisfi il punto a2), quest'ultimo si da per acquisito.

L'Azienda termale svolge:

- b) 1.attività ed iniziative di divulgazione di nozioni attinenti il mantenimento ed il ripristino dello stato di salute attraverso strumenti illustrativi ed iconografici, quali vademecum, schemi operativi e comportamentali, indirizzi terapeutici e salutistici distribuiti al pubblico e simili, e/o manifestazioni dimostrative, su temi specifici o anche di ordine sanitario generale, tesa a rendere più corretta la fruizione della cura termale, stimolando la consapevole partecipazione del curando, e/o ad introdurre nello stesso condizioni psicologiche e comportamentali le più opportune per un miglioramento dello stato psicofisico generale;
- 2.attività ed iniziative di indagine e/o di comunicazione che, nel rispetto del D.L.vo 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), coinvolgono i curandi nella individuazione, nell'approfondimento e nella soluzione di problematiche sanitarie attraverso idonei strumenti, quali questionari e simili, con l'ottica di migliorare i rapporti singoli e quelli collettivi tra utenti e strutture e operatori di cura e/o per fini di interesse sanitario generale;
- 3.la promozione e l'organizzazione, con cadenza, almeno annuale, di convegni di carattere medico-scientifico, a livello nazionale, in materia di cure termali;
- c) 1.il periodo annuale di apertura è di almeno otto mesi;
- 2.l'apertura settimanale è di sette giorni, festivi compresi negli otto mesi di cui al punto 1);
- 3.l'orario giornaliero di apertura: nei periodi di massima punta, almeno un'ora oltre il consueto orario di ore sette, (secondo un nastro orario articolato nel corso della mattinata e del pomeriggio in modo da consentire al paziente la più ampia delle scelte).